

RECEPIMENTO DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA AI CONTRATTI DI CREDITO AI CONSUMATORI

In linea di massima diamo un parere positivo sullo schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.”.

Richiamiamo, tuttavia, l'attenzione del Parlamento sulla necessità di mantenere il testo del Decreto Legislativo quanto più aderente possibile al testo della Direttiva. Quanto più si riuscirà in questo intento, maggiore sarà la possibilità di creare un mercato del credito al consumo veramente unitario all'interno della Comunità e sarà possibile per i consumatori italiani ed europei di comparare i contratti e scegliere i più convenienti, dando sviluppo alla concorrenza, anche transfrontaliera, per un mercato unico nel quale le regole siano certe, condivise e rispettate da tutti gli operatori.

Temiamo che siano in atto tentativi per modificare il testo del decreto legislativo di recepimento al fine di mantenere il più possibile fumosa ed incerta la regolamentazione dando, così, adito alla possibilità di interpretazioni giurisprudenziali e prassi meno favorevoli ai consumatori rispetto a quelle che loro garantisce la direttiva che lo Stato Italiano sta per recepire.

La Direttiva 2008/48/CE armonizza le normative dei vari stati per garantire “a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno” (considerando 9) ed ancora



movimento difesa del cittadino

“Affinché i consumatori possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa, è opportuno che ricevano informazioni adeguate, che il consumatore possa portare con sé ed esaminare, prima della conclusione del contratto di credito, circa le condizioni e il costo del credito e le loro obbligazioni. Per assicurare la maggiore trasparenza possibile e per consentire il raffronto tra le offerte, tali informazioni dovrebbero comprendere, in particolare, il tasso annuo effettivo globale relativo al credito, determinato nello stesso modo in tutta la Comunità” (considerando 19) ed infine “La presente direttiva dovrebbe dunque definire chiaramente ed esaurientemente il costo totale del credito al consumo” (considerando 43).

L'obiettivo della direttiva (articolo 1) è “l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori.”

Dalla lettura di tutti i considerando e del testo complessivo della direttiva si evince che le modalità di calcolo del costo totale del credito e, quindi, del TAEG sono espressamente e tassativamente indicate nella direttiva stessa ed i singoli stati non potrebbero discostarsene.

Riteniamo, tuttavia, importante che alla Banca d'Italia sia affidato il controllo sulla correttezza del processo di armonizzazione del mercato nazionale con quello degli altri paesi della Comunità. Chiediamo solo che sia specificato il fine di garantire l'armonizzazione della normativa italiana con quella degli altri Stati della Comunità. A tal fine proponiamo la seguente modifica dell'art. 121, 3. “La Banca d'Italia, **al fine di assicurare la comparabilità e l'omogenità delle informazioni riguardanti i tassi annui effettivi globali (o formule similari)**, in conformità delle deliberazioni del



www.mdc.it

Sede Nazionale: Via Quintino Sella 41 - 00187 Roma
Tel 06.4881891 - Fax 06.42013163 - info@mdc.it

movimento difesa del cittadino

CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”.

Proponiamo una ulteriore modifica:

-Articolo 125-quinquies, 1. “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui (all'articolo 1455) **agli articoli 1453 e seguenti** del codice civile o più semplicemente ed opportunamente **ne ricorrono le condizioni ai sensi di legge.**

Le nostre valutazioni, come innanzi detto, sono positive vogliamo, tuttavia, evidenziare l'importanza della previsione di cui all'articolo 140-quater e, soprattutto, la previsione (comma 7.) di un risarcimento in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. In questi anni abbiamo assistito a resistenze da parte del sistema bancario nei confronti delle richieste di surrogazione del mutuo. La previsione di un risarcimento predeterminato nel suo ammontare e senza necessità per il debitore di dover provare i danni subiti renderà possibile ottenere la surroga entro il termine di trenta giorni, così come le Associazioni Consumatori richiedono da tempo.

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

per la Segreteria Nazionale

Luigi Mariano



www.mdc.it

Sede Nazionale: Via Quintino Sella 41 - 00187 Roma
Tel 06.4881891 - Fax 06.42013163 - info@mdc.it